

# ASL di CREMONA

## Scheda prestazione – presenza di amianto

### Descrizione

Con la denominazione "AMIANTO" o "ASBESTO" si indica un gruppo diversificato di minerali (silicati) caratterizzati da struttura fibrosa. Le fibre di amianto sono costituite da fasci che tendono a disgregarsi longitudinalmente, originando fibre via via sempre più sottili, fino ad assumere dimensioni visibili soltanto al microscopio elettronico: l'inalazione di quest'ultime può causare gravi malattie dell'apparato respiratorio. La diffusione dell'utilizzo dell'amianto, nelle sue varie forme e per una quantità estremamente diversificata di applicazioni, era giustificato dalle sue eccezionali proprietà di resistenza all'azione del calore, degli acidi, alla trazione ecc. L'uso più massiccio è avvenuto nell'edilizia, soprattutto tra il 1960 e il 1980.

Dall'inizio del 1993 ne è vietata l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti, se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso; il rischio è presente solo per il materiale degradato e/o in matrice friabile ed è legato alla possibile dispersione di fibre.

Per stabilire quando il materiale con amianto rappresenta un rischio per la salute, deve essere effettuata una valutazione del rischio di esposizione a fibre, secondo indicazioni normative applicabili al caso (ispezione visiva dell'installazione/campionamento/altro).

Per quanto concerne le coperture in cemento-amianto, considerata la loro estrema diffusione sul territorio, Regione Lombardia ha prodotto uno strumento operativo di semplice applicazione per facilitare la valutazione dello stato di conservazione.

Tale strumento è costituito dal "PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO" (D.d.g. 18 novembre 2008 n. 13237. Pubblicato B.U.R.L. n. 50 Ord. del 9.12.2008): la valutazione è effettuata tramite l'applicazione dell'indice di degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto. al fine di individuare gli interventi (monitoraggio o bonifica) che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che in esso si svolge, dovrà attuare.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica, privilegiando l'intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Il risultato dell'applicazione dell'I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

**VALORE I.D.** = inferiore o uguale a 25 – **OBBLIGHI** = nessun intervento di bonifica – **SCADENZA** = ogni 2 anni rivalutazione I.D.

**VALORE I.D.** = compreso tra 25 e 44 – **OBBLIGHI** = esecuzione bonifica – **SCADENZA** = entro e non oltre 3 anni

**VALORE I.D.** = uguale o maggiore di 45 – **OBBLIGHI** = esecuzione bonifica – **SCADENZA** = entro e non oltre 12 mesi successivi

### Prestazioni e modalità

Cosa deve fare il proprietario di un immobile con presenza di amianto?

Ricordiamo che, a norma di legge (art. 10 della L. 257/92; D.M. 6/9/94; L.R. 17/2003; Piano Regionale Amianto della Lombardia - DGR VIII/001526 del 22/12/05 e s.m.i. ; D.D.G.S n. 13237 del 18 novembre 2008)

il soggetto obbligato deve:

- 1) inviare le informazioni di cui all'Allegato 4 del PRAL secondo il modulo di notifica (Mod. NA/1) all'ASL.
- 2) effettuare la valutazione del rischio del manufatto secondo l'ID per le coperture in cemento-amianto e/o utilizzando metodiche conformi alle previsioni del D.M. 6/9/94 (per tutti i restanti manufatti contenenti amianto);
- 3) designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- 4) tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- 5) garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- 6) fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- 7) nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'ASL competente, la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Gli interventi di bonifica, effettuati da soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (cat. 10), soggiacciono agli obblighi di informativa di cui al D.Lgs. 81/08, artt. 250 /256, a seconda del caso che ricorre.

Il Comune provvederà a richiedere al proprietario e/o al Responsabile dell'attività che viene svolta presso la struttura in questione la documentazione attestante gli accertamenti effettuati.

Sarà il Comune ad attivare ARPA e/o ASL quando e se lo riterrà necessario.

L'elenco degli edifici con presenza di amianto, detenuto dall'ASL, è alimentato dalle notifiche dei proprietari e viene aggiornato periodicamente.

### ASL di Cremona:

**Via Belgardino, 2 – 26100 Cremona – 0372 497458 fax 0372 497693 e-mail: [dipprevmed@aslcremona.it](mailto:dipprevmed@aslcremona.it)**

=====